



Sent. n. 46/11  
R.C.L. n. 144/10  
Cron. n. 382  
Cron. n. 2159

## CAUSA DEL LAVORO esente da bollo e diritti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro,  
nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguen-  
te

### SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato in data 20.1.2010

DA

[REDACTED]  
[REDACTED] comparsi in causa a mezzo dell'avv. Maurizio Sartori per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Verona, Via Scrimieri 10

CONTRO

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore;**

**Ufficio Scolastico Provinciale di Verona in persona del Dirigente pro tempore;**

**Istituto Comprensivo Statale [REDACTED]**

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed domiciliati ex lege in Venezia Piazza S. Marco 63

OGGETTO: pagamento somme

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 20.1.2011

CONCLUSIONI DI PARTI RICORRENTI:

In via principale

Per i motivi esposti in fatto ed in diritto, accertarsi e dichiararsi il diritto dei

sigg.ri [REDACTED] a vedersi retribuite le ore prestate per la partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore degli stessi della somma di € 197,28 ciascuno o quella diversa che sarà accertata in corso di causa,, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole partite di credito al saldo, con il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre ad IVA e CPA come per legge, oltre al 12,50 per spese generali, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso competenze ed onorari.

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI CONVENUTE:

Si chiede che codesto Tribunale di Verona Sezione Lavoro voglia dichiarare inammissibili (sotto il profilo della genericità della causa petendi) tutte le domande finalizzate ad ottenere la condanna dell'Amministrazione a corrispondere le somme rispettivamente richieste dai ricorrenti: ovvero in subordine voglia respingere il ricorso stesso per infondatezza, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa o con spese quanto meno compensate



### Motivi della decisione

I ricorrenti, docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, espongono di aver frequentato, su espressa disposizione del proprio dirigente scolastico, un corso di formazione di Pronto Soccorso della durata totale di 12 ore, al di fuori dell'orario di lavoro. I ricorrenti sostengono di avere diritto al compenso per tali ore, sulla base di quanto previsto dall'art. 22 comma sesto del D.Lvo 626/94. Tale norma recita: *"la formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori"*.

Ad avviso dell'amministrazione convenuta, le attività di formazione invece rientrano nelle attività funzionali all'insegnamento per le quali la contrattazione collettiva non prevede un orario definito (cosiddetto orario ad alea), al pari delle attività di preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione dei compiti e i rapporti individuali con le famiglie degli studenti (art. 29 CCNL)

L'amministrazione convenuta sostiene che le previsioni contrattuali non contemplino affatto l'obbligo di retribuire le attività formative, proprio perché esse rientrano negli obblighi di servizio dei docenti, al di fuori dell'insegnamento in senso stretto. L'amministrazione invoca in particolare l'art. 64 CCNL 2006-2009 prevede *"il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dall'istituzione scolastica di appartenenza, è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio"* e *"Le iniziative di formazione ordinariamente si svolgono fuori dell'orario di insegnamento"*.

Le argomentazioni svolte dalla parte convenuta non sono condivisibili.

La formazione a cui fanno riferimento l'art. 29 e gli artt. 63 e sgg. del CCNL è evidentemente l'insieme delle attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e



professionale del docente. In realtà, più che di un obbligo a carico dell'insegnante, si può parlare di un vero e proprio diritto alla formazione in capo ai docenti, mentre l'amministrazione è "tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (cfr. art. 63 CCNL).

La fattispecie in esame esula dalla nozione di formazione nel senso sopra delineato, poiché rientra nella materia della tutela della salute nell'ambiente di lavoro, disciplinata dagli artt. 72 e sgg. del CCNL. La norma invocata dai ricorrenti (art. 22 comma sesto del D.Lvo 626/94) menziona i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i comitati paritetici, figure a cui il CCNL dedica una disciplina espressa proprio nel Capo VII dedicato alla "Tutela della salute nell'ambiente di lavoro". Ciò vuol dire che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza non rientra nell'insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale dell'insegnante, ma è diretta invece, come per qualsiasi altro lavoratore, a prevenire i rischi di infortunio o malattia correlati all'ambiente di lavoro.

Il CCNL non disciplina le modalità di svolgimento della formazione nei confronti dei lavoratori. Pertanto si deve applicare quanto previsto nell'art. 76, secondo il quale *"per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al decreto legislativo n. 626/1994, al decreto legislativo n. 242/1996, al CCNQ del 7 maggio 1996 ed alla legislazione in materia di salute e sicurezza"*. La formazione dei dipendenti in materia di sicurezza trova quindi la sua fonte direttamente nell'art. 22 comma sesto del D.lvo 626/94. Infatti le altre fonti normative e collettive sopra citate non si occupano in maniera esplicita di tale attività formativa. Pertanto si deve ritenere che il datore di lavoro pubblico è tenuto, secondo espressa disposizione di legge, a svolgere la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante l'orario di lavoro. Le altre fonti normative e collettive invocate dalla parte convenuta non hanno rilevanza nel caso concreto



poiché si riferiscono ad attività formative che non hanno attinenza con quelle oggetto di esame nella presente causa.

Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa amministrazione, il corso di formazione è stato tenuto al di fuori dell'orario di insegnamento. L'amministrazione non ha allegato inoltre che le ore dedicate a tale attività siano da imputare (o siano state imputate) a quelle riservate alle attività individuali e collegiali, per i quale è previsto un monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato all'insegnamento.

Le ore in cui i ricorrenti sono stati impegnati nella attività di formazione ai sensi del D.lg. 626/94 devono in conclusione qualificarsi come vere e proprie ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste e come tali devono essere retribuite. Poiché non vi è una previsione contrattuale o normativa che disciplini espressamente le modalità di retribuzione delle ore in esame, appare condivisibile il criterio proposto dalla parte ricorrente (cfr. tabella riportata nel ricorso), secondo il quale può essere assunto come parametro l'importo del compenso orario tabellare lordo previsto dal CCNL per le ore aggiuntive non di insegnamento. L'amministrazione convenuta non ha contestato l'entità del compenso orario e il numero ore prestate dai ricorrenti nel 2007 e 2008, come esposti nel ricorso. La parte convenuta deve pertanto essere condannata a pagare le somme richieste (€ 197,28 ciascuno) oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti sino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata,

1) accoglie il ricorso e dichiara tenuta e condanna l'amministrazione convenuta a versare a ciascuno dei ricorrenti, a titolo di retribuzione per le ore prestate per la



partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza, la somma di € 197,28 ciascuno, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti sino al saldo

2) condanna l'amministrazione convenuta a rifondere le spese di lite, che liquida in € 800 oltre Iva Cpa e rimb.forf.

3) fissa termine di gg. 60 per il deposito della motivazione

Verona, 20.1.2011

Il Giudice  


dott. Antonio Gesumunno

Depositata in minuta il 5 APR. 2011

Pubblicata il 11 APR. 2011

**CANCELLIERE "C1"**  
(Adriana Dal Cappello)  
